

PROCEDURA DI CANDIDATURA E AMMISSIONE ALLA SOCIETA'

Articolo 1 - Definizione

In accordo con lo Statuto Societario (Art. 6 e Art. 9), l'attribuzione della qualifica di Socio/a è subordinata all'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di iscrizione alla Società. Il Consiglio Direttivo si pronuncia con istanza motivata entro sessanta giorni. L'accoglimento della domanda di iscrizione viene comunicata per e-mail all'interessato/a che, entro 30 giorni, deve versare la quota di associazione per perfezionare la pratica, ottenere formalmente la qualifica di Socio/a e accedere eventualmente alle agevolazioni concesse dalla Società.

Articolo 2 – Requisiti

Possono aderire alla Società persone fisiche ed Enti che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione (Art. 6 Statuto).

Articolo 3 – Procedura di candidatura e ammissione

1. L'aspirante Socio/a deve inviare la richiesta di associazione mediante il completamento del form online.
2. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta con istanza motivata entro sessanta giorni.
3. L'accoglimento della domanda di iscrizione viene comunicata per e-mail all'interessato/a.
4. Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato entro e non oltre un mese dalla ricezione della comunicazione.
5. Una volta ricevuto il pagamento, il socio è considerato ufficialmente tale a tutti gli effetti e potrà accedere alle agevolazioni concesse dal proprio status.
6. L'elenco dei nuovi soci sarà comunicato ufficialmente durante l'Assemblea Generale SIICA
7. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di verificare la correttezza delle informazioni fornite nella domanda di iscrizione

Articolo 4 – Rigetto della domanda di iscrizione

Nel caso in cui al/lla richiedente sia comunicato il rigetto della domanda, egli/ella può richiedere entro 60 giorni che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea Generale nella prima adunanza successiva.